



TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 174

Mancata presentazione agli accertamenti sanitari

L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non puo' conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda. Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita medica entro il termine stabilito dal comma precedente, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la visita.

Versione in vigore dal 9 maggio 1974 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Seconda — Procedimento
Titolo	II — Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo	II — Trattamento privilegiato diretto e di reversibilità
Sezione	I — Organi e competenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quietescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-174-mancata-presentazione-agli-accertamenti-sanitari/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it